

Deliberazione della Giunta Regionale N. 1224 del 28.7.2008

OGGETTO:

RECEPIMENTO DM N.184/07 'CRITERI MINIMI UNIFORMI PER LA DEFINIZIONE DI MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE A ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC) E A ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS). MISURE DI CONSERVAZIONE GESTIONE ZPS, AI SENSI DIRETT. 79/409/CEE, 92/43/CEE E DPR 357/97 E SS.MM. E DM DEL 17/10/07.

COD.DOCUMENTO PRN/08/166768

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- le Direttive n. 79/409/CEE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici" e n. 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/92, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
- il Decreto Ministeriale del 3 settembre 2002 che approva le "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" predisposte dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio;
- il Decreto Ministeriale "Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE", emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 25.3.05;
- il Decreto Ministeriale "Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE", emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 5.7.07;
- il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" pubblicato nella GU n. 258 del 6.11.07;

- la Legge Regionale n. 7 del 14.4.04 denominata "*Disposizioni in materia ambientale*" che al Capo I, agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;
- la Legge Regionale n. 6 del 17.2.05 denominata "*Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000*" e successive modifiche;
- le Deliberazioni della Giunta regionale n. 167 del 13.2.06, n. 456 del 3.4.06 e n. 869 dell'11.6.08, con le quali sono stati individuati e aggiornati i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi delle Direttive CEE "Uccelli" e "Habitat";
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1435 del 17.10.06, "*Misure di conservazione per la gestione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss.mm.*" e le successive modifiche (DGR n. 1935/06 e n. 1288/07), che definisce le Misure generali di conservazione per le ZPS;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 30.7.07 "*Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/04*" con la quale si definiscono le procedure amministrative per la proposta di aggiornamento dei siti esistenti e per l'individuazione di nuovi siti e, contestualmente, si definiscono i due livelli delle misure di conservazione; quello generale, di competenza regionale, e quello specifico, di competenza degli Enti gestori dei siti;

Preso atto:

- che le aree SIC e ZPS in Regione Emilia-Romagna attualmente sono 148 e ricoprono una superficie complessiva pari a 255.574 ettari, dei quali 222.648 ettari come SIC (n. 129) e 176.357 ettari come ZPS (n. 77), parzialmente sovrapposti fra loro;

- che una parte cospicua delle ZPS ricade all'interno di Aree protette statali, quali Parchi nazionali e Riserve statali, di Aree protette regionali, quali Parchi e Riserve naturali, e di aree contigue ai Parchi Regionali;

Considerato:

- che l'Unione Europea ha aperto nei confronti dello Stato italiano la procedura di infrazione n. 2006/2131 avente ad oggetto: Decisioni della Commissione del 28 giugno 2006, Procedura di infrazione 2006/2131 ex art. 226 Trattato CE: Non conformità alla Direttiva n. 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, con la quale ai punti 10 ed 11 di pag. 4 della suddetta decisione si richiede che, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie nelle loro aree di distribuzione, le competenti autorità tengano conto dei criteri ornitologici individuati all'art. 4 della Direttiva n. 79/409/CEE ed ancora che le misure idonee di prevenzione non riguardino solo le Zone di Protezione Speciale, ma anche gli habitat esterni a queste zone;

Preso atto che il DM del 17.10.07, pubblicato nella GU n. 258 del 6.11.07, demandava alle Regioni il suo recepimento entro 3 mesi, attraverso l'approvazione di idonee Misure di conservazione nelle predette aree;

Preso, altresì, atto che con ordinanza in sede cautelare, sia il TAR Lazio, Sez. II, n. 6856/05, sia il Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 823/06, hanno ritenuto sussistere la competenza delle Regioni ad adottare misure di conservazione efficaci per la tutela delle specie e degli habitat naturali;

Ritenuto, pertanto, che fosse compito della Regione adottare le Misure generali di conservazione per le Zone di Protezione Speciale, tese a tutelare le specie protette dalla Direttiva n. 79/409/CEE, tenendo conto dei criteri ornitologici contenuti nella stessa, nonché i loro habitat contenuti del DM del 17.10.07;

Valutato, quindi, che le suddette Misure generali di conservazione per la salvaguardia degli habitat e delle specie presenti nelle ZPS della Regione Emilia-Romagna, al fine di renderle più complete, pertinenti e coerenti con i contenuti del DM del 17.10.07, pubblicato nella GU n. 258 del 6.11.07, tengono conto dei criteri ornitologici fissati

dall'art. 4 della Direttiva n. 79/409/CEE e sono articolate anche sulla base delle cinque tipologie ambientali di cui all'Allegato 2;

Dato atto che nei mesi scorsi è stata svolta una fase di consultazione, sia con gli Enti gestori dei siti, sia con le principali organizzazioni rappresentanti i portatori di interesse coinvolti dall'applicazione delle Misure generali di conservazione, nonché con le diverse strutture regionali; fase che si è sostanziata in numerosi incontri e nella raccolta di diverse osservazioni scritte;

Ritenuto opportuno, infine:

- non individuare le Misure generali di conservazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione), in quanto il DM del 2007 sopra citato all'art. 2, comma 3, indica che tali Misure dovranno essere assunte nei sei mesi successivi alla loro designazione che al momento non è ancora stata disposta da parte dello Stato italiano;
- prorogare fino al 31 dicembre 2009 il termine fissato attraverso la deliberazione della Giunta Regionale n. 258 del 7.11.07 per l'adozione delle Misure specifiche di conservazione dei SIC e delle ZPS da parte degli Enti gestori di siti Natura 2000;
- individuare gli Enti gestori delle singole ZPS, in quanto il DM del 2007 sopra citato all'art. 3 dispone che le Regioni individuino gli Enti gestori delle ZPS (Allegato 5);
- definire un modello regionale coordinato di segnaletica tipo delle ZPS in modo tale che gli Enti gestori dei siti, qualora intendano tabellare i confini delle medesime, adottino una soluzione grafica comune in tutta la regione, così come indicato nell'Allegato 6;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, Dott. Giuseppe Bortone, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/01 e della deliberazione di Giunta regionale n. 450/07;

Su proposta dell'Assessore Ambiente e Sviluppo sostenibile;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. di approvare il quadro conoscitivo degli habitat e delle specie presenti nelle ZPS dell'Emilia-Romagna di cui al sito web www.regione.emilia-romagna.it/natura2000 ed i Principali elementi che compongono il quadro conoscitivo di cui all'Allegato 1, parte integrante del presente atto;
2. di approvare la classificazione delle singole ZPS presenti in regione Emilia-Romagna in funzione delle tipologie ambientali di cui all'Allegato 2, parte integrante del presente atto;
3. di approvare le *"Misure generali di conservazione per la tutela delle ZPS dell'Emilia-Romagna, in attuazione della Direttiva n. 79/409/CEE, del DPR N. 357/97 e ss.mm e del DM del 17.10.07"*, di cui all'Allegato 3, parte integrante del presente atto;
4. di approvare le *"Azioni da promuovere e/o da incentivare prioritariamente per prevenire il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie tutelate, allo scopo di favorire il mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione le ZPS dell'Emilia-Romagna"*, di cui all'Allegato 4, parte integrante del presente atto;
5. di stabilire che le Misure generali di conservazione di cui all'Allegato 3, parte integrante del presente atto, qualora più restrittive, superino le norme contenute in provvedimenti regionali o locali;
6. di stabilire che qualora le ZPS ricadano all'interno di aree naturali protette, istituite ai sensi della legislazione vigente, si applicano le Misure generali di conservazione di cui all'Allegato 3, parte integrante del presente atto, qualora più restrittive rispetto alle norme di salvaguardia ed alle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti istitutivi e/o di pianificazione;
7. di stabilire che, nel caso di ZPS assegnate ad un'unica tipologia ambientale, si applicano le Misure di

conservazione individuate per la tipologia specifica, oltre a quelle valide per tutte le ZPS, mentre nel caso di ZPS assegnate a due o più tipologie ambientali, si applicano le Misure di conservazione individuate per ognuna delle tipologie specifiche, oltre a quelle valide per tutte le ZPS;

8. di stabilire che le Misure generali di conservazione di cui all'Allegato 3 sono obbligatorie ed inderogabili, salvo il verificarsi di ragioni connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, nel qual caso si potrà provvedere all'autorizzazione di interventi o progetti eventualmente in contrasto con le Misure generali di conservazione indicate nel presente atto; in ogni caso è necessaria la valutazione di incidenza e va adottata ogni misura compensativa atta a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000; nel caso di valutazione di incidenza negativa significativa è necessario procedere all'invio di una nota informativa, o di una richiesta di parere, al Ministero competente, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 1191/07; qualsiasi deroga alle presenti Misure di conservazione venga autorizzata, anche a seguito di una valutazione di incidenza positiva, deve essere comunicata alla Regione Emilia-Romagna;
9. di prorogare fino al 31 dicembre 2009 il termine fissato dalla DGR n. 1191/07 per gli Enti preposti alla gestione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS) per l'adozione delle Misure specifiche di conservazione dei siti Natura 2000 di propria pertinenza, fatte salve eventuali ulteriori proroghe concesse dalla Regione dietro richieste adeguatamente motivate;
10. di sottolineare che la sorveglianza circa il rispetto delle norme e dei divieti contenuti nel presente provvedimento è effettuata dai soggetti di cui all'art. 55 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 *"Disciplina della formazione e delle gestione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000"* e da quelli di cui all'art. 15 del DPR n. 357/97 e ss.mm.;
11. di ribadire che le sanzioni da applicare in caso di mancata osservanza delle norme e dei divieti previsti nel presente provvedimento sono quelle indicate

nell'art. 60 della sopra citata L.R. n. 6/05 e successive modifiche e integrazioni;

12. di stabilire che il rispetto delle Misure generali di conservazione di cui all'Allegato 3 del presente atto non comporta automaticamente l'esclusione della procedura di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR n. 357/97 e ss.mm.;
13. di stabilire che gli Enti gestori delle singole ZPS sono quelli indicati nell'Allegato 5, parte integrante del presente atto;
14. di stabilire che, qualora gli Enti gestori delle ZPS intendessero tabellare le medesime, la segnaletica che potranno utilizzare dovrà tenere conto del modello grafico tipo indicato nell'Allegato 6, parte integrante del presente atto;
15. di stabilire che le Misure di conservazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) saranno adottate entro sei mesi dalla designazione delle medesime;
16. di stabilire che la presente deliberazione sostituisce integralmente sia la DGR n. 1435/06, sia le successive deliberazioni di modifica e di integrazione (DGR n. 1935/06, DGR n. 1288/07);
17. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

PRINCIPALI ELEMENTI CHE COMPONGONO IL QUADRO CONOSCITIVO DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE PRESENTI NELLE ZPS DELL'EMILIA-ROMAGNA

Premessa

La Regione Emilia-Romagna, nella seconda metà degli anni '90 ha proceduto alla ricognizione delle aree meritevoli di essere designate ZPS (Zone di Protezione Speciale) e/o SIC (Siti di Importanza Comunitaria) attraverso il progetto del Ministero dell'Ambiente, denominato Bioitaly e cofinanziato dalla Commissione Europea.

Il progetto si è articolato nella raccolta, nell'organizzazione e nella sistematizzazione delle informazioni sugli habitat naturali e seminaturali e sulle specie animali e vegetali di interesse comunitario individuati in Regione Emilia-Romagna.

In conseguenza dei risultati dello studio in questione, la Regione Emilia-Romagna con la deliberazione n. 1017 del 22.6.99 ha individuato n. 39 ZPS, per una superficie complessiva di 97.965 ettari.

Nel settembre del 2003 la Regione Emilia-Romagna ha promosso una seconda fase di individuazione di nuove ZPS ed un aggiornamento dei perimetri delle ZPS allora esistenti, anche in conseguenza delle indicazioni dalla Commissione Europea e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio volte a sollecitare l'ampliamento delle ZPS esistenti nella regione Emilia-Romagna, così come nella gran parte delle altre regioni.

Con la deliberazione n. 1816 del 22.9.03, quindi, la Regione ha approvato l'integrazione delle ZPS allora esistenti, portandole a 61, per una superficie complessiva di 155.610 ettari.

Nel febbraio del 2006 la Regione Emilia-Romagna ha promosso una terza fase di individuazione di nuove ZPS e di aggiornamento dei perimetri delle ZPS esistenti e, con le deliberazioni n. 167 del 13.2.06, e n. 456 del 3.4.06, ha approvato un'ulteriore integrazione delle ZPS, portandole a 75, per una superficie complessiva di 175.921 ettari.

Infine, nel giugno 2008, la Regione Emilia-Romagna ha promosso una quarta fase di aggiornamento dei perimetri delle ZPS esistenti e, con la deliberazione n. 896 del 11.6.08, ha approvato la proposta di modifica delle ZPS, portandole alle attuali 77, per una superficie complessiva di 176.357 ettari, in gran parte sovrapposte ai SIC.

Nel frattempo si è provveduto ad approfondire il quadro conoscitivo degli habitat e delle specie animali e vegetali presenti nelle ZPS, anche attraverso specifici studi che hanno condotto, tra l'altro, alla georeferenziazione degli habitat di

interesse comunitario presenti nelle ZPS e nei SIC, sia ricadenti all'interno delle Aree protette, sia ricadenti al loro esterno ed alla conseguente approvazione della "*Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS dell'Emilia-Romagna*" (Determinazione regionale n. 12584 del 2.10.07).

Si è, altresì, proceduto all'individuazione dei fogli catastali parzialmente o interamente ricadenti all'interno dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS).

A livello divulgativo nel 2005 la Regione ha provveduto alla pubblicazione del volume intitolato "*Rete Natura 2000 in Emilia-Romagna - Manuale per conoscere e conservare la biodiversità*" ed alla predisposizione del sito web www.regione.emilia-romagna.it/natura2000 nel quale sono contenute tutte le schede delle 77 ZPS e dei 129 SIC, le relative cartografie e la normativa comunitaria, statale e regionale relative alla rete Natura 2000.

TIPOLOGIE AMBIENTALI PRESENTI A LIVELLO REGIONALE NELLE ZPS

Tenuto conto dei criteri ornitologici, di cui all'art. 4 della Direttiva 79/409/CEE, del DM del 17.10.07, e delle esigenze ecologiche delle specie e degli habitat di interesse comunitario presenti nelle ZPS esistenti in regione, sono state individuate le principali tipologie ambientali, nelle quali raggruppare tutte le attuali 75 ZPS esistenti.

A tale scopo si è provveduto ad adottare i criteri ed i parametri tecnico-scientifici contenuti nel "Manuale per la gestione di ZPS e IBA", commissionato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio alla LIPU, in quanto lo stesso costituisce il più autorevole studio di riferimento nel quale sono indicate, per le ZPS, le principali tipologie ambientali presenti a livello nazionale.

A livello regionale si è potuta riscontrare la presenza nelle ZPS della regione Emilia-Romagna solo di alcune tipologie ambientali, basate su categorie morfologiche e di paesaggio caratterizzate da particolari ambienti e/o da specie caratteristiche:

1. Ambienti aperti

Tipologia che raggruppa sia le parti sommitali della catena appenninica (praterie secondarie di origine antropica, praterie primarie, arbusteti e zone rocciose), sia i paesaggi a mosaico, dalla montagna alla costa, composti da vari ambienti (incolti, prati, pascoli, aree a macchia e gariga, etc.) anche inframmezzati gli uni agli altri. Si tratta spesso di ambienti in gran parte modellati nei secoli dall'attività agro-silvo-pastorale tradizionali come il pascolo e che attualmente tendono a scomparire a causa del declino di talune attività antropiche.

2. Ambienti forestali

Tipologia che raggruppa gli ambienti forestali delle aree montane, collinari, pianiziali e costiere. I boschi maturi e ben strutturati sono divenuti nel tempo piuttosto rari e sono stati progressivamente sostituiti da popolamenti forestali coetanei e poveri di specie accessorie. Negli ultimi decenni si è assistito in diverse aree appenniniche ad un'inversione di tendenza in quanto di recente non tutti i boschi sono stati oggetto di utilizzazione a fini produttivi e, quindi, si sta assistendo ad una lenta ma progressiva ripresa del loro livello di naturalità, anche attraverso interventi attivi di conversione da boschi cedui in fustaie. La gestione dei boschi in questi siti deve, quindi, tenere conto delle specifiche esigenze ecologiche delle specie vegetali presenti o potenziali e considerare non solo le dinamiche dei popolamenti forestali, ma anche le interrelazioni con la fauna selvatica ed in particolare con l'avifauna, favorendo il ripristino di un variegato mosaico ambientale con alternanza di vecchie fustaie, cedui attivi e zone aperte.

3. Acque lentiche e zone costiere

Tipologia che raggruppa tutte le zone umide di acqua dolce, salmastra e salata (lagune, saline, valli, paludi, laghi, casse di espansione ed invasi artificiali) ad eccezione degli ambienti fluviali, e comprende anche le dune e le spiagge naturali presenti nella fascia costiera. Si tratta di ambienti con caratteristiche ecologiche differenziate, spesso gestite con finalità diverse (idrauliche, produttive, ricreative o naturalistiche) che sono in grado di ospitare un elevato numero di specie ornitiche. Trattasi, infatti, di ambienti potenzialmente caratterizzati da un elevato livello di biodiversità. Particolare attenzione meritano anche i relitti dunali costieri, ormai molto limitati nella loro distribuzione lungo il litorale regionale.

4. Acque lotiche

Tipologia che raggruppa gli ambienti fluviali, comprensivi delle fasce golenali ed i canali. La loro distribuzione, soprattutto nella fascia pianiziale, ha comportato una drastica riduzione degli ambienti fluviali quali lanche, golene e fasce di vegetazione arborea ed arbustiva ripariale, un tempo molto più diffusi lungo i corsi d'acqua regionali.

5. Ambienti agricoli e risaie

Tipologia che raggruppa le zone con coltivazioni intensive situate soprattutto nella fascia pianiziale e collinare. In queste aree densamente occupate da seminativi e frutteti sono presenti ancora elementi di naturalità quali stagni, maceri, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, canneti, piantate, boschetti. Il mantenimento ed il recupero di questi residuali elementi naturali e seminaturali caratterizzanti gli agroecosistemi costituisce un fattore fondamentale per la sopravvivenza di numerose specie ornitiche di interesse comunitario ancora presenti nella pianura padana. Le risaie sono state accorpate a questa tipologia di ambienti agricoli.

Per tutte le ZPS si è, quindi, provveduto alla loro classificazione attribuendo ogni ZPS ad una o più delle cinque principali tipologie ambientali sopra descritte (Tabella n. 1), in modo tale che per ogni ZPS possano essere applicate, sia le Misure di conservazione di carattere generale del presente provvedimento, che quelle specifiche appartenenti alle singole tipologie ambientali.

Tabella n. 1

**Elenco delle principali tipologie ambientali
presenti nelle Zone di Protezione Speciale
(ZPS) dell'Emilia-Romagna**

| CODICE | NOME | PROV. | PRINCIPALI TIPOLOGIE AMBIENTALI |
|-----------|--|-------|---------------------------------------|
| IT4010016 | Basso Trebbia | PC | A, B, C, D, E |
| IT4010017 | Conoide del Nure e Bosco di Fornace vecchia | PC | A, B, C, D, E |
| IT4010018 | Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio | PC | A, B, C, D, E |
| IT4020017 | Aree delle risorgive di Viarolo, Bacini di Torrile, Fascia golenale del Po | PR | A, C, D, E |
| IT4020018 | Prati e Ripristini ambientali di Frescarolo e Samboseto | PR | A, C, D, E |
| IT4020019 | Golena del Po presso Zibello | PR | B, D, E |
| IT4020020 | Crinale dell'Appennino parmense | PR | A, B, C, D |
| IT4020021 | Medio Taro | PR | A, B, C, D, E |
| IT4020022 | Basso Taro | PR | B, D, E |
| IT4020024 | San Genesio | PR | D, E |
| IT4020025 | Parma Morta | PR | A, B, C, D, E |
| IT4030001 | Monte Acuto, Alpe di Succiso | RE | A, B, C |
| IT4030002 | Monte Ventasso | RE | A, B, C |
| IT4030003 | Monte la Nuda, Cima Belfiore, Passo del Cerreto | RE | A, B, C |
| IT4030004 | Val d'Ozola, Monte Cusna | RE | A, B, C |
| IT4030005 | Abetina Reale, Alta Val Dolo | RE | A, B, C |
| IT4030006 | Monte Prado | RE | A, B, C |
| IT4030011 | Casse di espansione del Secchia | RE-MO | C, D, E |
| IT4030015 | Valli di Novellara | RE | C, D, E |
| IT4030019 | Cassa di espansione del Tresinaro | RE | C, E |
| IT4030020 | Golena del Po di Gualtieri, Guastalla e Luzzara | RE | B, C, D, E |
| IT4030023 | Fontanili di Gattatico e Fiume Enza | RE-PR | A, C, D, E |
| IT4040001 | Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano | MO | A, B, C |
| IT4040002 | Monte Rondinaio, Monte Giovo | MO | A, B, C |
| IT4040003 | Sassi di Roccamalatina e di Sant'Andrea | MO | A, B, D, E |
| IT4040004 | Sassoguidano, Gaiato | MO | A, B, D, E |
| IT4040005 | Alpesigola, Sasso Tignoso e Monte Cantiere | MO | A, B, C |
| IT4040009 | Manzolino | MO-BO | C, E |
| IT4040010 | Torrazzuolo | MO | C, E |
| IT4040011 | Cassa di espansione del Fiume Panaro | MO | C, D, E |
| IT4040014 | Valli Mirandolesi | MO | A, C, D, E |
| IT4040015 | Valle di Gruppo | MO | C, D, E |

| | | | |
|-----------|--|--------------|------------------|
| IT4040016 | Siepi e Canali di Resega-Foresto | MO | D, E |
| IT4040017 | Valle delle Bruciate e Tresinaro | MO | C, D, E |
| IT4040018 | Le Melegghine | MO | C, D, E |
| IT4050002 | Corno alle Scale | BO | A, B, C, D |
| IT4050012 | Contrafforte Pliocenico | BO | A, B, C, D, E |
| IT4050013 | Monte Vigese | BO | A, B, E |
| IT4050019 | La Bora | BO | B, C |
| IT4050022 | Biotopi e Ripristini ambientali di Medicina e Molinella | BO | A, C, D, E |
| IT4050023 | Biotopi e Ripristini ambientali di Budrio e Minerbio | BO | A, C, D, E |
| IT4050024 | Biotopi e Ripristini ambientali di Bentivoglio, San Pietro in Casale, Malalbergo e Baricella | BO | A, C, D, E |
| IT4050025 | Biotopi e Ripristini ambientali di Crevalcore | BO | C, D, E |
| IT4050026 | Bacini ex-zuccherificio di Argelato e Golena del Fiume Reno | BO | C, D, E |
| IT4050029 | Boschi di San Luca e Destra Reno | BO | A, B, C, D, E |
| IT4050030 | Cassa di espansione Dosolo | BO | B, C, D |
| IT4060001 | Valli di Argenta | FE-BO- RA | A, B, C, D, E |
| IT4060002 | Valli di Comacchio | FE-RA | C, D, E |
| IT4060003 | Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno, Pineta di Bellocchio | FE-RA | A, B, C, D, E |
| IT4060004 | Valle Bertuzzi, Valle Porticino-Cannevié | FE | C, D, E |
| IT4060005 | Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano | FE | C, D, E |
| IT4060007 | Bosco di Volano | FE | B, C |
| IT4060008 | Valle del Mezzano, Valle Pega | FE-RA | A, C, D, E |
| IT4060010 | Dune di Massenzatica | FE | A |
| IT4060011 | Garzaia dello zuccherificio di Codigoro e Po di Volano | FE | B, D, E |
| IT4060012 | Dune di San Giuseppe | FE | A, C |
| IT4060014 | Bacini di Jolanda di Savoia | FE | C |
| IT4060015 | Bosco della Mesola, Bosco Panfilia, Bosco di Santa Giustina, Valle Falce, La Goara | FE | B, C, E |
| IT4060016 | Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico | FE | D, E |
| IT4060017 | Po di Primaro e Bacini di Traghetto | FE-BO | C, D, E |
| IT4070001 | Punte Alberete, Valle Mandriole | RA | B, C |
| IT4070002 | Bardello | RA | C |
| IT4070003 | Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo | RA | B, C |
| IT4070004 | Pialasse Baiona, Riseiga e Pontazzo | RA | B, C, D, E |
| IT4070005 | Pineta di Casalboretto, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini | RA | A, B, C, D, E |
| IT4070006 | Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina | RA | A, B, C, D |
| IT4070007 | Salina di Cervia | RA | C |
| IT4070009 | Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano | RA | B, C, D, E |

| | | | |
|-----------|---|-------|------------------|
| IT4070010 | Pineta di Classe | RA | B, C, D, E |
| IT4070011 | Vena del Gesso Romagnola | RA-BO | A, B, C, D, E |
| IT4070019 | Bacini di Conselice | RA | C |
| IT4070020 | Bacini ex-zuccherificio di Mezzano | RA | C |
| IT4070021 | Biotopi di Alfonsine e Fiume Reno | RA-FE | C, D, E |
| IT4070022 | Bacini di Russi e Fiume Lamone | RA | C, D, E |
| IT4070023 | Bacini di Massa Lombarda | RA | C |
| IT4080001 | Foresta di Campigna, Foresta la Lama, Monte Falco | FC | A, B, D |
| IT4080003 | Monte Gemelli, Monte Guffone | FC | A, B, C, D |

Legenda:

Abbreviazioni utilizzate per indicare le principali tipologie ambientali in cui sono state raggruppate le ZPS:

A = ambienti aperti

B = ambienti forestali

C = acque lentiche e zone costiere

D = acque lotiche

E = ambienti agricoli e risaie

**MISURE GENERALI DI CONSERVAZIONE PER LA
TUTELA DELLE ZPS DELL'EMILIA-ROMAGNA IN
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 79/409/CEE E
DEL DPR N. 357/97 E SS.MM.**

Al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) applicando, altresì, i criteri ornitologici previsti all'art. 4 della Direttiva n. 79/409/CEE, e recependo quanto previsto dal DM del 17.10.07 "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*" si rende necessario disporre la regolamentazione di attività, opere ed interventi che possono pregiudicarne la tutela.

Le attività, le opere e gli interventi sono stati, quindi, suddivisi in due categorie principali:

- attività, opere ed interventi particolarmente critici per la conservazione della biodiversità e, come tali, da limitare o da interdire;
- attività, opere ed interventi positivi per l'avifauna e per gli habitat e come tali da promuovere e/o da incentivare.

In funzione della diversa natura delle attività, delle opere e degli interventi oggetto di limitazione e/o di interdizione o di incentivazione, inoltre, sono state individuate le misure di conservazione che devono essere applicate all'interno del territorio di tutte le ZPS e quelle che hanno valore solo in alcune tipologie ambientali di ZPS.

**1. MISURE DI CONSERVAZIONE VALIDE PER TUTTE LE
ZPS**

Nelle ZPS sono vietati le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna ed ai rispettivi habitat protetti ai sensi della Direttiva n. 79/409/CEE.

In particolare, nelle aree comprese all'interno di tutte le ZPS sono vietati le attività, le opere e gli interventi di seguito indicati:

- la realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw;
- la realizzazione di nuovi elettrodotti e linee elettriche aeree di alta e media tensione e la manutenzione straordinaria o la

ristrutturazione di quelle esistenti, specialmente nelle vicinanze di pareti rocciose, dove sono presenti siti di nidificazione di rapaci ed altre specie sensibili, nonché nei siti di passaggio dei migratori, qualora non si prevedano le opere di prevenzione del rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli mediante le modalità tecniche e gli accorgimenti più idonei individuati dall'ente competente alla valutazione di incidenza;

- l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, vigenti alla data del 7 novembre 2006 (DGR n. 1435/06), prevedendo, altresì, che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici, attraverso la creazione di zone umide e/o di aree boscate anche alternate a modesti spazi aperti, ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento. Sono, invece, ammessi interventi di escavazione di pubblico interesse che siano finalizzati alla sicurezza territoriale, al risparmio della risorsa idrica, alla navigabilità, nonché alla rinaturazione ed alla riqualificazione ambientale, purché pianificati o programmati dalle autorità pubbliche competenti ed a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti, ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento degli interventi. Il recupero finale delle aree interessate, comprensive anche di un'adeguata fascia di rispetto, dovrà esclusivamente essere realizzato a fini naturalistici, attraverso la creazione di zone umide e/o di aree boscate anche alternate a modesti spazi aperti, fatte salve le esigenze gestionali che hanno determinato la loro realizzazione;
- la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e di nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, vigenti alla data del 7 novembre 2006, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione, generali e di settore, territoriale ed urbanistica di riferimento dell'intervento; sono fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico degli impianti di risalita delle piste da sci esistenti necessari per la loro messa a norma rispetto alla sicurezza delle stesse che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione delle ZPS, che prevedano lo smantellamento degli impianti dismessi e previa valutazione di incidenza positiva;
- la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie, fatte salve le discariche per inerti;
- l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica, quali stagni, maceri, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili e piantate; la Regione potrà individuare ulteriori elementi

naturali ad alta valenza ecologica con un successivo provvedimento;

- l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
- l'esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente competente alla valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
- la conversione della superficie a pascolo permanente, ai sensi dell'art. 2, punto 2 del Regolamento (CE) n. 796/04 ad altri usi;
- la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
 - 1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del Regolamento (CE) n. 796/04, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1782/03 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);
 - 2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1782/03.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti all'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

- l'esercizio della pesca in mare in difformità con quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1967/06 e successive modifiche ed integrazioni;
- la circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori; sono esclusi da tale divieto le imbarcazioni;
- lo svolgimento di attività organizzate di giochi di guerra simulata dal 20 febbraio al 10 agosto;
- l'esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE;
- l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Pernice bianca (*Lagopus mutus*), Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);
- l'attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi; il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è, comunque, vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*).

- l'introduzione di specie animali alloctone in ambienti naturali;
- l'effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli realizzati con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone mantenute in purezza e provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- l'effettuazione dell'apertura e della pre-apertura della stagione venatoria prima della 3° domenica di settembre, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate alla settimana prefissate dal calendario venatorio regionale, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale; per la stagione venatoria 2008/09 le due giornate corrispondono al giovedì e alla domenica;
- l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, a partire dalla stagione venatoria 2008/09;
- l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della L. n. 157/92, purché sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva ai sensi dell'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente atto; le gare cinofile possono essere autorizzate previa valutazione di incidenza positiva da parte dell'Ente gestore del sito;
- la costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché l'ampliamento di quelle esistenti;
- la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri per uccelli;
- la riduzione quantitativa complessiva delle aree precluse all'attività venatoria, all'interno di ogni singola ZPS, presenti alla data del 7 novembre 2006 o, qualora successiva, alla data di istituzione della ZPS.

Inoltre, in tutte le ZPS è fatto obbligo di:

- garantire, sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1782/03, la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno, e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio,

della vegetazione erbacea, o altra operazione equivalente, sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1 marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalla Regione.

Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno.

E' fatto, comunque, obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- 1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 - 2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - 3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lett. c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
 - 4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
 - 5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione;
- monitorare, nell'ambito delle azioni di monitoraggio di competenza della Regione ed in collaborazione con gli Enti gestori dei siti Natura 2000, le popolazioni delle specie ornitiche protette dalla Direttiva n. 79/409/CEE e, in particolare, quelle dell'Allegato I della medesima Direttiva o, comunque, a priorità di conservazione.

2. MISURE DI CONSERVAZIONE VALIDE PER LE SINGOLE ZPS APPARTENENTI ALLE DIVERSE TIPOLOGIE AMBIENTALI

IN FUNZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE SINGOLE ZPS ALL'INTERNO DELLE DIVERSE TIPOLOGIE AMBIENTALI, SONO VIETATI GLI INTERVENTI, LE OPERE E LE ATTIVITÀ DI SEGUITO INDICATI

A) ZPS DI AMBIENTI APERTI

Sono vietati:

- l'avvicinamento con mezzi aerei, elicotteri, deltaplano e parapendio, non preventivamente autorizzato, in prossimità delle pareti rocciose, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna (1 gennaio - 10 agosto), in quanto potenzialmente utilizzate per la nidificazione soprattutto da Aquila reale (*Aquila chrysaetos*), Gufo reale (*Bubo bubo*), Falco pellegrino (*Falco peregrinus*) e Lanario (*Falco biarmicus*), salvo che per motivi di soccorso, protezione civile e antincendio;
- l'attività di forestazione artificiale di prati, pascoli, incolti, arbusteti e brughiere, situati in collina o in montagna, tranne nei casi di interventi necessari alla difesa del suolo o per il ripristino naturalistico, da effettuare tramite l'impiego di specie autoctone.

B) ZPS DI AMBIENTI FORESTALI

Sono vietati:

- l'avvicinamento con mezzi aerei ed elicotteri, deltaplano e parapendio, non preventivamente autorizzato, in prossimità delle pareti rocciose, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna (1 gennaio - 10 agosto), in quanto potenzialmente utilizzate per la nidificazione soprattutto da Aquila reale (*Aquila chrysaetos*), Gufo reale (*Bubo bubo*), Falco pellegrino (*Falco peregrinus*) e Lanario (*Falco biarmicus*), salvo che per motivi di soccorso, protezione civile e antincendio;
- il taglio di piante annose e marcescenti che sono utilizzate per la nidificazione e/o l'alimentazione dell'avifauna, ad eccezione dei casi connessi alla sicurezza pubblica, alla viabilità, alla sicurezza idraulica e per motivi fitosanitari;
- l'uso di specie alloctone negli interventi di forestazione.

C) ZPS DI ACQUE LENTICHE E ZONE COSTIERE

Sono vietati:

- le captazioni idriche e le attività che comportano il totale prosciugamento degli specchi d'acqua nel periodo estivo, fatte salve le esigenze di sicurezza ed emergenza idraulica, ad eccezione delle operazioni di prosciugamento delle vasche salanti delle saline in produzione e per interventi di manutenzione delle valli, previa valutazione di incidenza;
- la bonifica idraulica delle zone umide naturali;
- l'eliminazione di isole, barene e dossi esistenti;
- l'abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alle specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), pavoncella (*Vanellus vanellus*);

- l'avvicinamento alle zone umide con mezzi aerei ed elicotteri, deltaplano e parapendio, non preventivamente autorizzato, salvo che per motivi di soccorso, protezione civile ed antincendio;
- la pulizia meccanica delle spiagge naturali non occupate da stabilimenti balneari già autorizzati, ad eccezione dei primi quattro metri dal limite della battigia;
- l'accesso alle dune e agli scanni naturali al di fuori degli appositi percorsi.

Inoltre, nell'ambito delle azioni di monitoraggio di competenza della Regione, in collaborazione con gli Enti gestori dei siti Natura 2000 e con i proprietari delle aree interessate, si dovrà monitorare il livello idrico delle zone umide, in particolar modo durante la stagione riproduttiva delle specie ornitiche presenti, al fine di evitare eccessivi sbalzi del medesimo.

D) ZPS DI ACQUE LOTICHE

Sono vietati:

- le captazioni idriche che non rispettano il rilascio del deflusso minimo vitale nei corsi d'acqua naturali;
- l'avvicinamento alle garzaie con mezzi aerei ed elicotteri, deltaplano e parapendio, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna (20 febbraio - 10 agosto), non preventivamente autorizzato dall'Ente gestore del sito, salvo che per motivi di soccorso, protezione civile ed antincendio;
- il taglio dei pioppeti dal 20 febbraio al 31 agosto, ad eccezione di quelli autorizzati dall'Ente gestore del sito;
- gli interventi di manutenzione ordinaria consistenti nel taglio, nello sfalcio e nella trinciatura della vegetazione presente sulle sponde dei corsi d'acqua e dei canali, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna (20 febbraio - 10 agosto), in modo tale da garantire la permanenza di habitat idonei alla presenza di specie vegetali ed animali e l'uso dei corsi d'acqua e delle loro fasce di pertinenza come corridoi ecologici. Al di fuori del periodo riproduttivo, sono, altresì, vietati gli interventi di taglio, sfalcio e trinciatura della vegetazione spontanea su entrambe le sponde dei corsi d'acqua e dei canali nell'arco dello stesso anno. Per quanto concerne i corpi arginali, costituiti dalle sommità arginali, dalle scarpate interne ed esterne e dalle banche, nei quali il taglio, lo sfalcio e la trinciatura della vegetazione si rende necessario per garantire l'attività di sorveglianza e di vigilanza idraulica e per le eventuali esigenze di pronto intervento, è possibile intervenire con le seguenti modalità:
 - durante il periodo riproduttivo dell'avifauna (20 febbraio - 10 agosto), è possibile intervenire sulle sommità arginali, sulle scarpate interne ed esterne e sulle banche, purché via sia la presenza di vegetazione erbacea; qualora, invece, vi sia la presenza di vegetazione arbustiva, arborea o canneto, è possibile intervenire solo sulle sommità arginali;
 - al di fuori del periodo riproduttivo non vi sono limitazioni nei corpi arginali in quanto è possibile intervenire sulle sommità arginali, nelle scarpate interne ed esterne e nelle banche su entrambe le sponde nell'arco dello stesso anno.

Le norme contenute nel presente paragrafo possono essere derogate previa autorizzazione dell'Ente gestore del sito Natura 2000;

- l'uso di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente nei corsi d'acqua e nella rete dei canali demaniali irrigui, di scolo e promiscui.

E) ZPS DI AMBIENTI AGRICOLI E RISAIE

Sono vietati:

- il taglio dei pioppeti dal 20 febbraio al 31 agosto, ad eccezione di quelli autorizzati dall'Ente gestore del sito;
- l'uso di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo le sponde dei fossati, nelle aree marginali tra i coltivi, ad eccezione delle scoline.

**AZIONI DA PROMUOVERE E/O DA INCENTIVARE
PRIORITARIAMENTE PER PREVENIRE IL DEGRADO
DEGLI HABITAT NATURALI E DEGLI HABITAT DI
SPECIE, NONCHÉ LA PERTURBAZIONE DELLE SPECIE
TUTELATE, ALLO SCOPO DI FAVORIRE IL
MANTENIMENTO IN UN SODDISFACENTE STATO DI
CONSERVAZIONE DELLE ZPS DELL'EMILIA-ROMAGNA**

**1. AZIONI DA PROMUOVERE E/O DA INCENTIVARE IN
TUTTE LE ZPS**

IN TUTTE LE ZPS DELLA REGIONE SONO DA PROMUOVERE E DA INCENTIVARE, SOPRATTUTTO ATTRAVERSO I PROGETTI, I PIANI ED I PROGRAMMI DI INIZIATIVA PUBBLICA DI COMPETENZA DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI LE SEGUENTI AZIONI:

- la repressione del bracconaggio;
- la rimozione dei cavi sospesi di impianti di risalita, impianti a fune ed elettrodotti dismessi;
- le misure di prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione causato dalle linee elettriche già esistenti attraverso l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti, di cavi elicord o l'interramento dei cavi, specialmente nelle vicinanze di pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci, ardeidi ed altre specie sensibili e di siti di passaggio dei migratori;
- l'agricoltura biologica e integrata, con particolare riferimento ai Programmi di Sviluppo Rurale;
- le attività agro-silvo-pastorali tradizionali, che sono direttamente o indirettamente connesse al mantenimento o al miglioramento ambientale e delle specie oggetto della Direttiva 79/409/CEE e dei loro habitat;
- il mantenimento delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei terreni seminati, nel periodo invernale almeno fino alla fine di febbraio;
- il ripristino di habitat naturali, quali, ad esempio, zone umide, temporanee e permanenti, e prati tramite la messa a riposo dei seminativi;
- l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio sulla Rete Natura 2000.

2. AZIONI DA PROMUOVERE E/O DA INCENTIVARE NELLE SINGOLE ZPS APPARTENENTI ALLE DIVERSE TIPOLOGIE AMBIENTALI

NELLE SINGOLE ZPS DELLA REGIONE SONO DA PROMUOVERE E DA INCENTIVARE, SOPRATTUTTO ATTRAVERSO I PROGETTI, I PIANI ED I PROGRAMMI DI INIZIATIVA PUBBLICA DI COMPETENZA DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI LE SEGUENTI AZIONI:

A) ZPS DI AMBIENTI APERTI

- il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali estensive e, in particolare, il recupero e la gestione delle aree a prato permanente e a pascolo;
- le pratiche pastorali tradizionali, evitando comunque l'instaurarsi di situazioni di sovrapascolo;
- il mantenimento e il recupero del mosaico di aree a vegetazione erbacea e arbustiva;
- il ripristino o la creazione degli elementi naturali e seminaturali tradizionali degli agroecosistemi, quali stagni, maceri, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili, piantate e boschetti;
- il ripristino di prati e pascoli mediante la messa a riposo di aree coltivate;
- lo sfalcio dei prati praticato attraverso modalità compatibili con la riproduzione dell'avifauna, utilizzando dispositivi di involo davanti alle barre falcianti e con andamento centrifugo dello sfalcio.

B) ZPS DI AMBIENTI FORESTALI

- le attività agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali;
- la conservazione di prati e di aree aperte all'interno del bosco anche di media e piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali, preferibilmente nei pressi di quelle frequentate dal Falco pecchiaiolo e dal Nibbio bruno, evitando, comunque, l'instaurarsi di situazioni di sovrapascolo ed il pascolo brado all'interno delle aree boschive;
- il mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduo, anche di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali e nei pressi dei corsi d'acqua e dei canali, in aree che non comportino comunque un elevato rischio idraulico;
- il mantenimento, ovvero la promozione, di una struttura delle compagini forestali caratterizzata dall'alternanza di diversi tipi di governo del bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia disetanea);
- la gestione forestale in grado di favorire l'evoluzione all'alto fusto, la disetaneità e l'aumento della biomassa vegetale morta;

- gli interventi di diversificazione specifica dei popolamenti forestali;
- la conservazione di aree boscate non soggette a tagli e non soggette alla rimozione degli alberi morti o marcescenti;
- la mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna;
- la conservazione del sottobosco;
- il ripristino di stagni, maceri, pozze di abbeverata, fossi e muretti a secco.

C) ZPS DI ACQUE LENTICHE E ZONE COSTIERE

- la messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonché la conversione dei terreni da pioppeto in boschi di latifoglie autoctone o in praterie sfalciabili, per creare zone umide o per ampliare biotopi relitti e gestiti per scopi ambientali, soprattutto nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere, laghi ed aree litoranee retrodunali;
- il mantenimento e la coltivazione ecocompatibile delle risaie nelle aree adiacenti le zone umide;
- la trasformazione ad agricoltura biologica nelle aree agricole esistenti contigue alle zone umide;
- la creazione e il mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea o arboreo-arbustiva di una certa ampiezza tra le zone coltivate e le zone umide;
- la creazione di zone a diversa profondità d'acqua con argini e rive a ridotta pendenza;
- il mantenimento ovvero il ripristino del profilo irregolare (con insenature e anfratti) dei contorni della zona umida;
- il mantenimento ovvero il ripristino della vegetazione sommersa, natante ed emersa e dei terreni circostanti l'area umida;
- il mantenimento dei cicli di circolazione delle acque salate nelle saline abbandonate al fine di conservare gli habitat con acque e fanghi ipersalati idonei per Limicoli, Laridi, Sternidi e Fenicottero;
- il mantenimento di un adeguato livello di acqua nelle zone umide, soprattutto nel periodo febbraio-settembre;
- gli interventi volti alla diversificazione dei livelli idrici su vasta scala, per favorire il mantenimento di aree umide a differenti profondità e di aree asciutte nel periodo riproduttivo dell'avifauna ed agevolare la nidificazione della Pernice di mare;
- gli interventi di taglio delle vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 m, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;

- la creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree dove questi elementi scarseggiano a causa di processi di erosione, di subsidenza, del mantenimento di alti livelli dell'acqua in primavera allo scopo di favorire la conservazione delle caratteristiche vegetazionali idonee all'insediamento riproduttivo di Anatidi (vegetazione elofitica) o Caradriformi (vegetazione alofila o aree prive di vegetazione);
- gli interventi volti al mantenimento ed all'ampliamento delle zone umide d'acqua dolce;
- il mantenimento della vegetazione di ripa e dei canneti di margine;
- il mantenimento delle aree di esondazione a pendenza ridotta e ristagno idrico temporaneo;
- la realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;
- la gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
- il ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, in particolare nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere, laghi tramite la messa a riposo dei seminativi;
- la conversione dei terreni adibiti a pioppeto in boschi di latifoglie autoctone;
- le colture a basso consumo idrico e l'individuazione di fonti di approvvigionamento idrico, tra cui reflui depurati per tamponare le situazioni di stress idrico estivo;
- l'adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti;
- il controllo regolare della Nutria (da effettuare attraverso l'uso di trappole) in zone in cui la vegetazione elofitica presente può favorire la riproduzione, l'alimentazione e la sosta di specie ornitiche e nei siti adatti alla nidificazione del Mignattino piombato;
- il controllo numerico della popolazione nidificante di Gabbiano reale nelle zone umide in cui il numero di specie e le popolazioni nidificanti di Limicoli, Sternidi e Laridi (escluso il Gabbiano reale) risultano in forte diminuzione, attraverso metodi incruenti e, comunque, senza il metodo dello sparo;

- il controllo delle risorse trofiche (soprattutto discariche) che inducono un incremento della popolazione nidificante di Gabbiano reale;
- gli interventi per ridurre la densità di pesci fitofagi nelle zone in cui un'elevata presenza di idrofite è utile per fornire habitat di nidificazione e risorsa trofica per Moretta tabaccata e Mignattino piombato;
- il controllo e la riduzione degli agenti inquinanti, ed in particolare dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole, anche attraverso la realizzazione di depuratori e di ecosistemi per la fitodepurazione, nonché il trattamento/depurazione delle acque reflue dei bacini di itticultura intensiva e semintensiva esistenti;
- il mantenimento di spiagge naturali e di aree non soggette a pulitura meccanizzata tra gli stabilimenti balneari;
- la conservazione ed il ripristino di elementi naturali tra gli stabilimenti balneari esistenti.

D) ZPS DI ACQUE LOTICHE

- la messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonché la conversione dei terreni da pioppeto, all'interno delle golene, in boschi di latifoglie autoctone o in praterie sfalciabili o praticando la rotazione medica-grano/orzo, senza l'uso di biocidi, per ampliare biotopi relitti e per creare zone umide prati umidi, complessi macchia-radura e prati, gestiti per scopi ambientali;
- la creazione e il mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea o arboreo-arbustiva di una certa ampiezza tra le zone coltivate e le zone umide;
- gli interventi di taglio della vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 m, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;
- la riduzione del carico e dei periodi di pascolo nelle aree golenali;
- la gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi solamente al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
- il ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, in particolare nelle aree contigue a lagune costiere, valli, torbiere, laghi tramite la messa a riposo dei seminativi;
- la conversione dei terreni adibiti a pioppeto in boschi di latifoglie autoctone;

- l'adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti;
- la conservazione di alberi ed arbusti autoctoni, di fossati, di canalette di scolo, di irrigazione nonché di depressioni, stagni e prati all'interno delle golene, qualora non costituiscano pregiudizio alla buona conservazione dei corpi arginali;
- gli interventi di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua;
- gli interventi di tutela e ripristino di ripe scoscese con terreni sciolti e prive di vegetazione in ambiente fluviale;
- il controllo regolare della Nutria (da effettuare attraverso l'uso di trappole) in zone in cui la vegetazione elofitica è utile per la riproduzione, l'alimentazione e la sosta di specie ornitiche;
- il controllo e la riduzione degli agenti inquinanti, ed in particolare dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito delle attività agricole, anche attraverso la realizzazione di depuratori e di ecosistemi per la fitodepurazione.

E) ZPS DI AMBIENTI AGRICOLI E RISAIE

- la messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare zone umide (temporanee e permanenti), complessi macchia-radura e prati arbustati gestiti per scopi ambientali, in particolare nelle aree contigue alle zone umide e il mantenimento dei terreni precedentemente ritirati dalla produzione dopo la scadenza del periodo di impegno;
- il mantenimento ovvero il ripristino di elementi di interesse ecologico e paesaggistico, naturali e seminaturali tradizionali degli agroecosistemi, tra cui residui di sistemazioni agricole, vecchi frutteti e vigneti, laghetti, stagni, maceri, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, frangivento, filari alberati, piantate, arbusteti, canneti e boschetti;
- il mantenimento ovvero la creazione di margini o bordi dei campi lasciati incolti, mantenuti a prato, o con specie arboree e arbustive, non trattati con principi chimici e sfalciati fuori dal periodo compreso tra l'1 marzo e il 31 agosto;
- l'adozione dei sistemi di coltivazione dell'agricoltura biologica;
- l'adozione di altri sistemi di riduzione o controllo nell'uso dei prodotti chimici in relazione: alle tipologie di prodotti a minore impatto e tossicità, alle epoche meno dannose per le specie selvatiche (autunno e inverno), alla protezione delle

aree di maggiore interesse per i selvatici (ecotoni, bordi dei campi, zone di vegetazione semi-naturale, ecc.);

- il mantenimento quanto più a lungo possibile delle stoppie o dei residui colturali prima delle lavorazioni del terreno;
- l'adozione delle misure più efficaci per ridurre gli impatti sulla fauna selvatica delle operazioni di sfalcio dei foraggi (come sfalci, andanature, ranghinature), di raccolta dei cereali e delle altre colture di pieno campo (mietitrebbiature), praticato attraverso modalità compatibili con la riproduzione dell'avifauna, utilizzando dispositivi di involo davanti alle barre falcianti e con andamento centrifugo dello sfalcio;
- gli interventi di taglio delle vegetazione, nei corsi d'acqua con alveo di larghezza superiore ai 5 m, effettuati solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;
- le misure di controllo e di diminuzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole, favorendo la creazione di sistemi e bacini di fitodepurazione delle acque.
- il mantenimento di bordi di campi gestiti a prato per almeno 50 cm di larghezza;
- l'agricoltura biologica e integrata;
- l'adozione, attraverso il meccanismo della certificazione ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti;
- Specificatamente per le risaie:
 - il mantenimento delle stoppie nella stagione invernale;
 - il mantenimento dell'acqua nelle risaie nel periodo autunnale ed invernale;
 - la gestione idrica, in modo da garantire in alcune aree il mantenimento dell'acqua durante tutto l'anno e, in particolare, nel periodo autunnale e invernale;
 - la creazione di zone umide prati umidi su seminativi ritirati dalla produzione;
 - la messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare zone umide, sia temporanee che permanenti, e prati arbustati gestiti esclusivamente per la flora e la fauna selvatica, in particolare nelle aree contigue alle risaie;
 - il mantenimento delle stoppie nella stagione invernale;
 - la creazione all'interno delle risaie di canali profondi al minimo 40 cm e larghi al minimo 60 cm disposti in modo da non intralciare il movimento dei mezzi per garantire la sopravvivenza degli organismi acquatici anche nei periodi di asciutta;

- la conservazione delle risaie, in particolare di quelle situate nei pressi delle principali garzaie esistenti;
- la gestione delle risaie con metodo tradizionale e agricoltura biologica, in ogni caso disincentivando il livellamento al laser, la "falsa semina" e le coltivazioni "in asciutta".

ENTI GESTORI DELLE ZPS DELL'EMILIA-ROMAGNA

| COD. | TIPO | NOME | ENTE GESTORE 1 | ENTE GESTORE 2 | ENTE GESTORE 3 | ENTE GESTORE 4 |
|-----------|---------|--|--|---|---------------------|-------------------|
| IT4010016 | SIC-ZPS | BASSO TREBBIA | Provincia di Piacenza | | | |
| IT4010017 | SIC-ZPS | CONOIDE DEL NURE E BOSCO DI FORNACE VECCHIA | Provincia di Piacenza | | | |
| IT4010018 | SIC-ZPS | FIUME PO DA RIO BORIACCO A BOSCO OSPIZIO | Provincia di Piacenza | | | |
| IT4020017 | SIC-ZPS | AREE DELLE RISORGIVE DI VIAROLO, BACINI DI TORRILE, FASCIA GOLENALE DEL PO | Provincia di Parma | | | |
| IT4020018 | ZPS | PRATI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI FRESCAROLO E SAMBOSETO | Provincia di Parma | | | |
| IT4020019 | ZPS | GOLENA DEL PO PRESSO ZIBELLO | Provincia di Parma | | | |
| IT4020020 | SIC-ZPS | CRINALE DELL'APPENNINO PARMENSE | Parco nazionale Appennino Tosco-Emiliano | Parco regionale Valli del Cedra e del Parma | | |
| IT4020021 | SIC-ZPS | MEDIO TARO | Parco regionale fluviale Taro | Provincia di Parma | | |
| IT4020022 | SIC-ZPS | BASSO TARO | Provincia di Parma | | | |
| IT4020024 | ZPS | SAN GENESIO | Provincia di Parma | | | |
| IT4020025 | SIC-ZPS | PARMA MORTA | Provincia di Parma | | | |
| IT4030001 | SIC-ZPS | MONTE ACUTO, ALPE DI SUCCISO | Parco nazionale Appennino Tosco-Emiliano | Provincia di Reggio Emilia | | |
| IT4030002 | SIC-ZPS | MONTE VENTASSO | Provincia di Reggio Emilia | Parco nazionale Appennino Tosco-Emiliano | | |
| IT4030003 | SIC-ZPS | MONTE LA NUDA, CIMA BELFIORE, PASSO DEL CERRETO | Parco nazionale Appennino Tosco-Emiliano | Provincia di Reggio Emilia | | |
| IT4030004 | SIC-ZPS | VAL D'OZOLA, MONTE CUSNA | Parco nazionale Appennino Tosco-Emiliano | Provincia di Reggio Emilia | | |
| IT4030005 | SIC-ZPS | ABETINA REALE, ALTA VAL DOLO | Provincia di Reggio Emilia | Parco nazionale Appennino Tosco-Emiliano | | |
| IT4030006 | SIC-ZPS | MONTE PRADO | Parco nazionale Appennino Tosco-Emiliano | | | |
| IT4030011 | SIC-ZPS | CASSE DI ESPANSIONE DEL SECCHIA | Riserva naturale orientata regionale "Cassa di espansione del fiume Secchia" | Provincia di Reggio Emilia | Provincia di Modena | |
| IT4030015 | SIC-ZPS | VALLI DI NOVELLARA | Provincia di Reggio Emilia | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---------|--|---|---------------------|--|--|
| IT4030019 | ZPS | CASSA DI ESPANSIONE DEL TRESINARO | Provincia di Reggio Emilia | | | |
| IT4030020 | SIC-ZPS | GOLENA DEL PO DI GUALTIERI, GUASTALLA E LUZZARA | Provincia di Reggio Emilia | | | |
| IT4030023 | SIC-ZPS | FONTANILI DI GATTATICO E FIUME ENZA | Provincia di Reggio Emilia | Provincia di Parma | | |
| IT4040001 | SIC-ZPS | MONTE CIMONE, LIBRO APERTO, LAGO DI PRATIGNANO | Parco regionale Alto Appennino Modenese | Provincia di Modena | | |
| IT4040002 | SIC-ZPS | MONTE RONDINAIO, MONTE GIOVO | Parco regionale Alto Appennino Modenese | Provincia di Modena | | |
| IT4040003 | SIC-ZPS | SASSI DI ROCCAMALATINA E DI SANT' ANDREA | Parco regionale Sassi di Roccamalatina | Provincia di Modena | | |
| IT4040004 | SIC-ZPS | SASSOGUIDANO, GAIATO | Provincia di Modena | | | |
| IT4040005 | SIC-ZPS | ALPESIGOLA, SASSO TIGNOSO E MONTE CANTIERE | Provincia di Modena | | | |
| IT4040009 | SIC-ZPS | MANZOLINO | Provincia di Bologna | Provincia di Modena | | |
| IT4040010 | SIC-ZPS | TORRAZZUOLO | Provincia di Modena | | | |
| IT4040011 | SIC-ZPS | CASSA DI ESPANSIONE DEL FIUME PANARO | Provincia di Modena | | | |
| IT4040014 | ZPS | VALLI MIRANDOLESI | Provincia di Modena | | | |
| IT4040015 | ZPS | VALLE DI GRUPPO | Provincia di Modena | | | |
| IT4040016 | ZPS | SIEPI E CANALI DI RESEGA-FORESTO | Provincia di Modena | | | |
| IT4040017 | ZPS | VALLE DELLE BRUCIATE E TRESINARO | Provincia di Modena | | | |
| IT4040018 | ZPS | LE MELEGHINE | Provincia di Modena | | | |
| IT4050002 | SIC-ZPS | CORNO ALLE SCALE | Parco regionale Corno alle Scale | | | |
| IT4050012 | SIC-ZPS | CONTRAFFORTE PLIOCENICO | Provincia di Bologna | | | |
| IT4050013 | SIC-ZPS | MONTE VIGESE | Provincia di Bologna | | | |
| IT4050019 | SIC-ZPS | LA BORA | Provincia di Bologna | | | |
| IT4050022 | SIC-ZPS | BIOTOPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI MEDICINA E MOLINELLA | Provincia di Bologna | | | |
| IT4050023 | SIC-ZPS | BIOTOPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI BUDRIO E MINERBIO | Provincia di Bologna | | | |
| IT4050024 | SIC-ZPS | BIOTOPI E RIPRISTINI AMBIENTALI DI BENTIVOGLIO, SAN PIETRO IN CASALE, MALALBERGO E BARICELLA | Provincia di Bologna | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|---|
| IT4050025 | ZPS | BIOTOP E RIPRISTINI AMBIENTALI DI CREVALCORE | Provincia di Bologna | | | |
| IT4050026 | ZPS | BACINI EX-ZUCCHERIFICIO DI ARGELATO E GOLENA DEL FIUME RENO | Provincia di Bologna | | | |
| IT4050029 | SIC-ZPS | BOSCHI DI SAN LUCA E DESTRA RENO | Provincia di Bologna | | | |
| IT4050030 | ZPS | CASSA DI ESPANSIONE DOSOLO | Provincia di Bologna | | | |
| IT4060001 | SIC-ZPS | VALLI DI ARGENTA | Parco Regionale del Delta del Po | Provincia di Ferrara | Provincia di Bologna | Provincia di Ravenna |
| IT4060002 | SIC-ZPS | VALLI DI COMACCHIO | Parco Regionale del Delta del Po | Provincia di Ferrara | Provincia di Ravenna | |
| IT4060003 | SIC-ZPS | VE NE DI BELLOCCHIO, SACCA DI BELLOCCHIO, FOCE DEL FIUME RENO, PINETA DI BELLOCCHIO | Parco Regionale del Delta del Po | Provincia di Ravenna | Provincia di Ferrara | MiPAAF - Gestione Ex A.S.F.D. - Riserva statale "Pineta di Ravenna" |
| IT4060004 | SIC-ZPS | VALLE BERTUZZI, VALLE PORTICINO-CANNEVIE' | Parco Regionale del Delta del Po | | | |
| IT4060005 | SIC-ZPS | SACCA DI GORO, PO DI GORO, VALLE DINDONA, FOCE DEL PO DI VOLANO | Parco Regionale del Delta del Po | Provincia di Ferrara | | |
| IT4060007 | SIC-ZPS | BOSCO DI VOLANO | Parco Regionale del Delta del Po | | | |
| IT4060008 | ZPS | VALLE DEL MEZZANO, VALLE PEGA | Provincia di Ferrara | Parco Regionale del Delta del Po | Provincia di Ravenna | |
| IT4060010 | SIC-ZPS | DUNE DI MASSENZATICA | Provincia di Ferrara | | | |
| IT4060011 | ZPS | GARZAIA DELLO ZUCCHERIFICIO DI CODIGORO E PO DI VOLANO | Provincia di Ferrara | | | |
| IT4060012 | SIC-ZPS | DUNE DI SAN GIUSEPPE | Parco Regionale del Delta del Po | Provincia di Ferrara | | |
| IT4060014 | ZPS | BACINI DI JOLANDA DI SAVOIA | Provincia di Ferrara | | | |
| IT4060015 | SIC-ZPS | BOSCO DELLA MESOLA, BOSCO PANFILIA, BOSCO DI SANTA GIUSTINA, VALLE FALCE, LA GOARA | Parco Regionale del Delta del Po | | | |
| IT4060016 | SIC-ZPS | FIUME PO DA STELLATA A MESOLA E CAVO NAPOLEONICO | Provincia di Ferrara | | | |
| IT4060017 | ZPS | PO DI PRIMARO E BACINI DI TRAGHETTO | Provincia di Ferrara | Provincia di Bologna | | |
| IT4070001 | SIC-ZPS | PUNTE ALBERETE, VALLE MANDRIOLE | Parco Regionale del Delta del Po | Provincia di Ravenna | | |
| IT4070002 | SIC-ZPS | BARDELLO | Parco Regionale del Delta del Po | | | |
| IT4070003 | SIC-ZPS | PINETA DI SAN VITALE, BASSA DEL PIROTTOLO | Parco Regionale del Delta del Po | Provincia di Ravenna | | |

| | | | | | | |
|-----------|---------|--|--|----------------------------------|--|--|
| IT4070004 | SIC-ZPS | PIALASSE BAIONA, RISEGA E PONTAZZO | Parco Regionale del Delta del Po | Provincia di Ravenna | | |
| IT4070005 | SIC-ZPS | PINETA DI CASALBORSETTI, PINETA STAGGIONI, DUNA DI PORTO CORSINI | Parco Regionale del Delta del Po | Provincia di Ravenna | MiPAAF - Gestione Ex A.S.F.D. - Riserve statali "Pineta di Ravenna" e "Duna costiera di Porto Corsini" | |
| IT4070006 | SIC-ZPS | PIALASSA DEI PIOMBONI, PINETA DI PUNTA MARINA | Provincia di Ravenna | Parco Regionale del Delta del Po | MiPAAF - Gestione Ex A.S.F.D. - per la Riserva statale "Pineta di Ravenna" | |
| IT4070007 | SIC-ZPS | SALINA DI CERVIA | Parco Regionale del Delta del Po | Provincia di Ravenna | | |
| IT4070009 | SIC-ZPS | ORTAZZO, ORTAZZINO, FOCE DEL TORRENTE BEVANO | Parco Regionale del Delta del Po | Provincia di Ravenna | | |
| IT4070010 | SIC-ZPS | PINETA DI CLASSE | Parco Regionale del Delta del Po | Provincia di Ravenna | | |
| IT4070011 | SIC-ZPS | VENA DEL GESSO ROMAGNOLA | Parco regionale Vena del Gesso Romagnola | Provincia di Bologna | | |
| IT4070019 | ZPS | BACINI DI CONSELICE | Provincia di Ravenna | | | |
| IT4070020 | ZPS | BACINI EX-ZUCCHERIFICIO DI MEZZANO | Provincia di Ravenna | | | |
| IT4070021 | SIC-ZPS | BIOTOPI DI ALFONSINE E FIUME RENO | Provincia di Ravenna | Provincia di Ferrara | | |
| IT4070022 | SIC-ZPS | BACINI DI RUSSI E FIUME LAMONE | Provincia di Ravenna | | | |
| IT4070023 | ZPS | BACINI DI MASSA LOMBARDA | Provincia di Ravenna | | | |
| IT4080001 | SIC-ZPS | FORESTA DI CAMPIGNA, FORESTA LA LAMA, MONTE FALCO | Parco nazionale Foreste Casentinesi | | | |
| IT4080003 | SIC-ZPS | MONTE GEMELLI, MONTE GUFFONE | Parco nazionale Foreste Casentinesi | Provincia di Forlì-Cesena | | |

ELEMENTI DI UNIFORMITÀ DELLA SEGNALETICA RELATIVA ALLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE ESTERNE AI PARCHI E ALLE RISERVE NATURALI

Ritenuto opportuno definire un modello regionale di segnaletica delle ZPS, gli Enti gestori dei siti, qualora intendano tabellare i confini delle medesime, sono tenuti ad adottare una soluzione grafica comune a tutta la regione, come di seguito indicato.

Le caratteristiche grafiche richieste dalla Regione Emilia-Romagna per le tabelle indicanti i confini delle ZPS ricadenti su territori esterni a Parchi ed a Riserve naturali si rifanno al progetto "*Linea grafica e sistemi segnaletici per i parchi e le riserve naturali*" già approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 3340 del 20 marzo 1985 ed al successivo manuale applicativo "*Manuale di immagine coordinata per le aree protette dell'Emilia-Romagna*" utilizzato come riferimento per tutta la segnaletica delle Aree naturali protette dell'Emilia-Romagna.

E', quindi, importante che, per uniformità con la segnaletica delle Aree naturali protette, le tabelle mantengano gli standard citati a partire dalle dimensioni (25 cm x 25 cm) e dal colore verde della banda superiore (colore Pantone n. 354).

A questa linea grafica (si vedano in particolare gli esempi n. 8 e 9 del citato Manuale) si deve aggiungere come ulteriore riferimento anche il logo ufficiale di Rete Natura 2000, che introduce tra l'altro il colore blu, utilizzato anche per il colore del testo della parte inferiore della tabella.

Il contenuto informativo delle tabelle dovrà essere uniforme in tutta la Regione Emilia-Romagna.

In sintesi, si riassumono le principali caratteristiche tecniche e grafiche richieste:

- tabella di forma quadrata: 25 cm x 25 cm da posizionare ad altezza d'uomo;
- parte superiore (alta 5 cm): sfondo verde e dicitura bianca "Rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna", riportante a sinistra il "Marchio del Sistema regionale delle aree protette" ed a destra il logo europeo di Rete Natura 2000;
- parte inferiore (alta 20 cm): sfondo bianco e testo blu, riportante in basso i loghi della Regione e dell'Amministrazione Provinciale territorialmente interessata alla gestione del Sito Natura 2000;

- carattere tipografico: "senza grazie" Helvetica o Arial, con il testo allineato a sinistra.

Le informazioni testuali non dovranno discostarsi da quanto riportato nel modello allegato (modello n. 1), mentre le indicazioni specifiche di ogni Sito Natura 2000 (codice e nome) sono da inserire solo se ritenute opportune (modello n. 2).

I modelli di seguito illustrati sono, quindi, da utilizzare dalle Province laddove il Sito di Rete Natura 2000 ricada in territori esterni a Parchi e Riserve naturali, mentre sarà compito degli Enti gestori delle Aree naturali protette stabilire se segnalare il confine della ZPS presente all'interno o in coincidenza dei confini della singola Area naturale protetta, nel qual caso dovranno utilizzare loghi e modalità omogenee a quanto indicato nel presente atto ed in armonia con la restante segnaletica del Parco o della Riserva naturale.

Modello n. 1:



← 25 cm - Scala 1:2 →



**Rete Natura 2000
dell'Emilia-Romagna**



NATURA 2000

Confine della ZPS (Zona di Protezione Speciale)

IT4040014 - Valli Mirandolesi

**Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE, D.P.R. 357/97
e successiva normativa di recepimento
nazionale, regionale, provinciale**



Regione Emilia-Romagna



**Logo
Provincia**

← 25 cm - Scala 1:2 →